



---

# Guida per la distinzione tra articoli trattati e biocidi:

## i prodotti per il rivestimento di facciate

Data:

19.05.2017

---

### Nota

Il presente documento è una prima versione che potrà essere adeguata in base alle decisioni sugli articoli trattati che verranno prese in futuro durante le riunioni delle autorità competenti degli Stati membri nell'ambito della regolamentazione dei biocidi. In un secondo momento sarà inoltre possibile integrare nuovi capitoli su altri tipi di articoli trattati oltre ai prodotti per il rivestimento delle facciate.

### Scopo del documento

La presente guida, destinata agli organi cantonali di esecuzione, alle aziende e agli utilizzatori interessati, presenta le basi legali relative agli articoli trattati con principi attivi biocidi. La guida si prefigge di spiegare con esempi concreti la nuova nozione di *articoli trattati* – i cui requisiti sono definiti nell'Ordinanza svizzera sui biocidi (OBioc, RS 813.12) – come pure di distinguere tra *articoli trattati* e *biocidi*.

**L'organo di notifica per prodotti chimici è l'organo comune concepito come sportello unico e organo di decisione per i prodotti chimici dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Per maggiori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Organo comune di notifica per prodotti chimici dell'UFAM - UFSP - SECO Telefono +41 58 462 73 05, [cheminfo@bag.admin.ch](mailto:cheminfo@bag.admin.ch),

<https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/zulassung-biozidprodukte/behandelte-ware.html>

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

## Indice

Guida per la distinzione tra articoli trattati e biocidi: .....	1
1. Basi legali .....	3
1.1 Nozione di <i>articolo trattato</i> e definizioni.....	3
1.2 Requisiti legali per gli articoli trattati .....	4
1.3 Disposizioni di importazione di articoli trattati.....	6
2. Distinzione caso per caso tra articoli trattati e biocidi .....	7
3. Prodotti per il rivestimento di facciate (pitture, vernici, rivestimenti, ecc.) .....	9
3.1 Impiego previsto e scopo dei prodotti per il rivestimento di facciate .....	9
3.2 Organismi bersaglio dei principi attivi contenuti nei prodotti per il rivestimento di facciate .....	11
3.3 Azione dei principi attivi dei prodotti per il rivestimento di facciate .....	11
3.4 Visibilità della dicitura di 'biocida' dei prodotti per il rivestimento di facciate.....	12
3.5 Concentrazione dei principi attivi nell'articolo trattato .....	13

## 1. Basi legali

### 1.1 Nozione di *articolo trattato* e definizioni

Tratto dal nuovo regolamento europeo in materia di biocidi (Biocidal Products Regulation (UE) n. 528/2012, BPR),<sup>1</sup> la nozione di *articolo trattato* è relativamente nuova per le autorità, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori di biocidi. L'Ordinanza svizzera del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc, RS 813.12) è stata modificata e adeguata al regolamento BPR. Dalla sua entrata in vigore nel luglio 2014, l'OBioc disciplina l'immissione sul mercato di biocidi e articoli trattati.

L'OBioc definisce i biocidi e gli articoli trattati rispettivamente nell'art. 2 cpv. 1 lett. a e nell'art. 2 cpv. 2 lett. j.

- *Biocidi* (art. 2 cpv. 1 lett. a):

1. *sostanze, preparati o oggetti nella forma in cui sono forniti all'utente, costituiti da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,*
2. *sostanze o preparati generati da sostanze o preparati che non sono biocidi ai sensi del numero 1 e che sono destinati allo scopo al quale sono destinati i biocidi secondo il numero 1*

- *Articoli trattati* (art. 2 cpv. 2 lett. j): *Sostanze, preparati o oggetti senza funzione primaria biocida, trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.*

L'art. 3 cpv. 1 lett. a Regolamento BPR stabilisce inoltre che *un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.*

Pertanto, se la *funzione biocida* di un articolo è ritenuta *primaria*, l'articolo in questione viene considerato come un biocida e deve essere sottoposto alla procedura di omologazione per l'immissione sul mercato di biocidi (cfr. [omologazione di biocidi](#)<sup>2</sup>). Un articolo trattato *senza funzione primaria biocida* è invece soggetto ai requisiti del capitolo 3 OBioc, ma non ha bisogno di un'omologazione per essere immesso sul mercato.

Secondo la [guida](#)<sup>3</sup> sugli articoli trattati della Commissione europea, una *funzione primaria biocida* è una «funzione di primo rango, primaria importanza o valore superiore rispetto alle altre funzioni dell'articolo in questione». Nonostante queste definizioni, a volte resta difficile determinare la nozione di *funzione primaria biocida*. Spesso per distinguere un articolo trattato da un biocida questa nozione deve essere accertata caso per caso secondo l'utilizzo che viene fatto dell'articolo in questione. In linea di massima, comunque, gli articoli trattati possono essere distinti dai biocidi grazie ai criteri riportati nella tabella 1.

<sup>1</sup> Biocidal Product Regulation (EU) No 528/2012: <http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/legislation>

<sup>2</sup> Omologazione di biocidi / tipi di omologazione: <http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13950/14239/index.html?lang=it>

<sup>3</sup> Note for Guidance on Treated articles: <http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/biocidal-products-regulation/treated>  
<http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/biocidal-products-regulation/treated-articlesarticles>

**Tabella 1: criteri di distinzione tra articoli trattati e biocidi**

Tipo di oggetto / preparato	Requisiti legali
<p>Oggetto/preparato che è stato trattato con o che contiene almeno un biocida e la cui funzione primaria non è quella biocida.</p> <p><i>Esempio: una maglietta sportiva trattata con un biocida che contrasta i batteri responsabili dei cattivi odori. La funzione primaria della maglietta sportiva è legata alla sua struttura e ai materiali utilizzati. Il biocida aggiunge una proprietà biocida supplementare che non è primaria.</i></p>	<p>Articolo trattato soggetto ai requisiti di cui all'art. 31a OBioc (rispettivamente art. 58 Regolamento BPR).</p>
<p>Oggetto/preparato che possiede una proprietà biocida finalizzata unicamente a proteggere l'articolo trattato stesso da organismi nocivi. L'articolo trattato non mostra alcuna funzione primaria biocida.</p> <p><i>Esempio: un preparato per i giunti del bagno che è stato trattato con biocidi attivi contro le muffe. I biocidi contenuti nel preparato proteggono i giunti dalle muffe, aumentandone così la durata di vita.</i></p>	<p>Articolo trattato soggetto ai requisiti di cui all'art. 31a OBioc (rispettivamente art. 58 Regolamento BPR).</p>
<p>Oggetto/preparato con una o più funzioni, la cui funzione primaria è quella biocida.</p> <p><i>Esempio: un pezzo di carta impregnato di un insetticida biocida contro le termiti per proteggere i tessuti. L'articolo ha una funzione esclusivamente biocida, quindi possiede una funzione primaria biocida.</i></p>	<p>Biocida che richiede un'omologazione per l'immissione sul mercato.</p>

Nota sulla tabella: il blu si riferisce agli articoli trattati e il verde ai biocidi.

Se la tabella 1 non basta per distinguere gli articoli trattati dai biocidi, bisognerà valutare singolarmente ogni prodotto finale, tenendo conto di tutte le sue proprietà, delle sue funzioni e dell'uso previsto. Questa distinzione caso per caso accompagnata da esempi concreti sarà presentata nel capitolo 2 della presente guida.

## 1.2 Requisiti legali per gli articoli trattati

I requisiti legali relativi agli articoli trattati sono definiti negli articoli 31, 31a e 31b OBioc (e nell'articolo 58 Regolamento BPR). Tali requisiti non si applicano agli articoli il cui trattamento si è limitato alla fumigazione o disinfezione di impianti o contenitori usati per il trasporto o il magazzinaggio e presumibilmente non ha prodotto residui (art. 31 cpv. 3 OBioc). Diversamente dai biocidi, gli articoli trattati non sono soggetti alla procedura di omologazione per l'immissione sul mercato. Tuttavia, i responsabili dell'immissione sul mercato degli articoli trattati sono tenuti a etichettarli conformemente ai requisiti di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a OBioc, il quale rimanda ai paragrafi 3, 4 e 6 dell'art. 58 Regolamento BPR.

Il paragrafo 3 dell'art. 58 Regolamento BPR stabilisce che un **articolo trattato deve essere etichettato quando:**

- nel caso di un articolo trattato contenente un biocida, il fabbricante dell'articolo ne indica le proprietà biocide,  
O
- per il principio attivo o i principi attivi interessati, considerate in particolare le possibilità di contatto con l'uomo e di rilascio nell'ambiente, le condizioni associate all'approvazione del principio attivo o dei principi attivi lo richiedano.

Nella pratica ciò significa che:

- le proprietà biocide dichiarate sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso, nella scheda tecnica o in qualsiasi altro materiale promozionale dell'articolo (cioè foglietti informativi e pubblicità nei media) e che ne accompagnano l'immissione sul mercato, sono importanti per giudicare se l'intenzione del fabbricante era quella di attribuire all'articolo una funzione primaria biocida. Le proprietà biocide dichiarate in relazione al tipo di articolo trattato sono descritte in modo più dettagliato nel capitolo 2 di questa guida.
- I principi attivi biocidi che possono essere contenuti negli articoli trattati sono stati notificati alla Commissione europea e figurano nella lista dei principi attivi notificati prima di essere valutati e approvati (cfr. [Existing active substance](#)<sup>4</sup>). Un principio attivo viene approvato se, da un lato, soddisfa i criteri di cui all'art. 19 par. 1 punto b BPR e, dall'altro lato, non soddisfa i criteri di esclusione di cui all'art. 5 Regolamento BPR (cfr. [List of approved active substances](#)<sup>5</sup>). I regolamenti esecutivi relativi a valutazione e condizioni di omologazione dei principi attivi utilizzati negli articoli trattati vengono poi pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea.<sup>6</sup>

Un principio attivo può inoltre essere notificato e approvato per diversi tipi di biocidi (cfr. [Product types](#)<sup>7</sup>). Si prega di tenere conto **che un articolo trattato può essere immesso sul mercato solo se i principi attivi (o il principio attivo) utilizzati per trattare l'articolo sono stati notificati o approvati per il tipo di biocida in questione nell'articolo trattato**<sup>8</sup> (art. 31 cpv. 1 e art. 62c cpv. 1 OBioc).

La persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato che si riferisce a una proprietà biocida deve fornire le seguenti indicazioni sull'etichetta (art. 58 par. 3 BPR):

- a. una menzione indicante che l'articolo trattato contiene biocidi;*
- b. se confermata, la proprietà biocida attribuita all'articolo trattato;*
- c. il nome di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi;*
- d. il nome di tutti i nanomateriali contenuti nei biocidi, seguito dal termine «nano» tra parentesi;*
- e. eventuali pertinenti istruzioni per l'uso, comprese le opportune precauzioni da prendere a causa dei biocidi con i quali l'articolo è stato trattato o in esso contenuti.*

Inoltre, il paragrafo 4 dell'art. 58 Regolamento BPR indica che qualsiasi articolo trattato contenente principi attivi biocidi deve sempre essere accompagnato dalle relative istruzioni per l'uso, comprese le eventuali precauzioni necessarie per la tutela dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato è tenuto a fornire entro 45 giorni ai consumatori che lo richiedono informazioni sul trattamento biocida dell'articolo considerato (art. 31b cpv. 1 OBioc). Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b OBioc, il responsabile deve altresì riportare nelle istruzioni per l'uso le indicazioni determinanti secondo l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim, RS 814.81). L'etichettatura deve essere chiaramente visibile e di facile lettura per il consumatore; le informazioni possono essere riportate sull'etichetta e/o sulle istruzioni per l'uso. Relativamente agli articoli trattati progettati e fabbricati su ordinazione speciale, il produttore può concordare altre modalità per fornire al cliente le pertinenti informazioni (art. 58 par. 6 BPR). L'etichetta deve essere redatta nella o nelle lingue ufficiali del Paese in cui l'articolo trattato è immesso sul mercato (art. 31a cpv. 2 OBioc).

---

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1062>

<sup>5</sup> Elenco dei principi attivi approvati: <http://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances>; <http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/list-of-approved-active-substances>; <http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-active-substances>

<sup>6</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: <http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it>

<sup>7</sup> Tipi di biocidi: <http://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/product-types>

<sup>8</sup> Treated articles : allowed active substances: [https://echa.europa.eu/documents/10162/17158507/treated\\_art94\\_en.pdf/c0427245-f912-84aa-978a-817ff6bc95db](https://echa.europa.eu/documents/10162/17158507/treated_art94_en.pdf/c0427245-f912-84aa-978a-817ff6bc95db)

L'applicazione di questi requisiti è sintetizzata nella tabella 2.

**Tabella 2: requisiti di etichettatura secondo il tipo di oggetto o preparato**

Tipo di oggetto / preparato	Requisiti per i principi attivi	Requisiti di etichettatura
Oggetto/preparato senza dicitura di 'biocida' che contiene un principio attivo. Questo principio attivo non è pericoloso per la salute dell'uomo, per gli animali e l'ambiente e non vi sono oneri associati all'approvazione del principio attivo.	Il o i principi attivi devono essere notificati, approvati o in fase di valutazione per il tipo di prodotto considerato. In caso contrario deve essere presentata una domanda di approvazione entro il 1° settembre 2016. <sup>9</sup>	L'oggetto/preparato è un articolo trattato soggetto ai requisiti di cui all'art. 31 OBioc ma non vincolato ai requisiti di etichettatura di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a OBioc (rispettivamente art. 58 par. 3, 4 e 6 Regolamento BPR).
Oggetto/preparato senza dicitura di 'biocida' che contiene un principio attivo. Questo principio attivo è pericoloso per la salute dell'uomo, per gli animali e l'ambiente e/o vi sono condizioni associate all'approvazione del principio attivo.	Il o i principi attivi devono essere notificati, approvati o in fase di valutazione per il tipo di prodotto considerato. In caso contrario deve essere presentata una domanda di approvazione entro il 1° settembre 2016. <sup>10</sup>	L'oggetto/preparato è un articolo trattato soggetto ai requisiti di etichettatura di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a OBioc (rispettivamente art. 58 par. 3, 4 e 6 Regolamento BPR).
Oggetto/preparato con dicitura riferita a una proprietà biocida o a un trattamento con un biocida ( <i>ad es. nella scheda tecnica di una tenda da campeggio viene indicato che il suo tessuto contiene un repellente per insetti</i> ).	Il o i principi attivi devono essere notificati, approvati o in fase di valutazione per il tipo di prodotto considerato. In caso contrario deve essere presentata una domanda di approvazione entro il 1° settembre 2016. <sup>11</sup>	L'oggetto/preparato è un articolo trattato soggetto ai requisiti di etichettatura di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a OBioc (rispettivamente art. 58 par. 3, 4 e 6 Regolamento BPR).
Oggetto/preparato con funzione primaria biocida ( <i>ad es. sul materiale promozionale di un detergente viene indicato che contiene un disinfettante per mantenere l'igiene necessaria in ambiente ospedaliero</i> ).	L'articolo è un biocida ed è quindi richiesta un'omologazione per la sua immissione sul mercato.	Nessun requisito di etichettatura conformemente all'art. 31a OBioc. Il biocida deve rispettare le condizioni di etichettatura di cui all'art. 38 OBioc.

Nota sulla tabella: il blu si riferisce agli articoli trattati e il verde ai biocidi.

### 1.3 Disposizioni di importazione di articoli trattati

<sup>9</sup> Per i requisiti di etichettatura degli articoli trattati non si applica nessuna disposizione transitoria. Esistono tuttavia disposizioni transitorie per i principi attivi biocidi con cui vengono trattati gli articoli. Tali disposizioni sono definite nell'art. 62c OBioc.

<sup>10</sup> Per i requisiti di etichettatura degli articoli trattati non si applica nessuna disposizione transitoria. Esistono tuttavia disposizioni transitorie per i principi attivi biocidi con cui vengono trattati gli articoli. Tali disposizioni sono definite nell'art. 62c OBioc.

<sup>11</sup> Per i requisiti di etichettatura degli articoli trattati non si applica nessuna disposizione transitoria. Esistono tuttavia disposizioni transitorie per i principi attivi biocidi con cui vengono trattati gli articoli. Tali disposizioni sono definite nell'art. 62c OBioc.

Le disposizioni dell'OBioc si applicano anche all'importazione di biocidi e articoli trattati. Di conseguenza, chiunque voglia importare o immettere sul mercato articoli trattati in Svizzera deve assicurarsi che siano conformi alle esigenze poste dall'OBioc. Per qualsiasi importazione di articoli trattati prodotti in Europa o al di fuori dell'Europa, il o i principi attivi impiegati per trattare l'articolo devono essere stati notificati o approvati per il tipo di biocida in questione nell'articolo trattato (art. 31 cpv. 1 e art. 62c cpv. 1 OBioc). L'importatore deve informarsi presso il fabbricante e assicurarsi che tali requisiti siano rispettati. In caso contrario, gli articoli trattati non potranno essere importati.<sup>12</sup>

## 2. Distinzione caso per caso tra articoli trattati e biocidi

La distinzione tra articoli trattati e biocidi dipende dal contenuto e dal tenore delle indicazioni sulle proprietà biocide riportate sull'etichetta, nella scheda tecnica, nelle istruzioni per l'uso o in qualsiasi altro materiale promozionale dell'articolo (come foglietti informativi e pubblicità nei media).

Per valutare le diciture sulle proprietà biocide e distinguere un articolo trattato da un biocida, a volte bisogna procedere caso per caso basandosi sulla combinazione di cinque criteri menzionati alla domanda 11 della guida sugli articoli trattati della Commissione europea.<sup>13</sup> Questi cinque criteri sono riportati nella tabella 3.

I criteri riportati qui sotto consentono di individuare gli articoli trattati immessi sul mercato la cui etichettatura non è conforme alle disposizioni dell'OBioc. Per stabilire se si tratta di un articolo trattato o no, l'oggetto o il preparato deve essere considerato nel suo insieme (composizione, formula, funzioni, ambiti e metodi di impiego, diciture pubblicitarie, pericoli e rischi). In caso di dubbio, occorre contattare le autorità federali tramite l'Organo di notifica per prodotti chimici.

**Tabella 3: criteri di valutazione delle diciture degli articoli trattati**

<b>Criteri</b>	<b>Valutazione della dicitura in base al criterio</b>	<b>Esempi di diciture non conformi agli articoli trattati</b>
1. <u>Impiego previsto</u> e scopo dell'articolo trattato	La proprietà biocida dell'articolo trattato deve corrispondere al tipo di prodotto del biocida in questione. Un articolo trattato può essere immesso sul mercato solo se il o i principi attivi utilizzati per trattarlo sono stati notificati o approvati per il tipo di biocida in questione nell'articolo trattato.	<i>Un mastice per i giunti del bagno è trattato con un agente antimuffa, come il bromuro di sodio: il bromuro di sodio è notificato per i TP2 (disinfettanti e algicidi), ma non è stato notificato o approvato come principio attivo per i preservanti di materiali polimerizzati (TP9). Questo mastice non può quindi essere immesso sul mercato poiché non è stato trattato con principi attivi notificati o approvati per i TP9.</i>

<sup>12</sup> Rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell'Ordinanza sui biocidi (maggio)

<sup>13</sup> Guidance on Treated articles: <http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/biocidal-products-regulation/treated-articles> oppure <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>

<p>2. <u>Organismi «bersaglio»</u> dei principi attivi contenuti nell'articolo trattato</p>	<p>Se gli organismi nocivi bersaglio dei principi attivi contenuti nell'articolo trattato non sono nocivi per l'articolo stesso, è possibile che l'articolo abbia una funzione primaria biocida. Fanno eccezione i tessili che contengono un biocida che previene la formazione di cattivi odori inibendo lo sviluppo di microrganismi. I principi attivi interessati devono essere notificati o approvati per i preservanti per fibre (TP9). Questi prodotti tessili sono considerati articoli trattati.</p>	<p><i>Una candela che contiene un principio attivo insetticida contro le zanzare come la transflutrina:</i>  lo scopo principale della candela non è quello di illuminare e la transflutrina non protegge la cera della candela. In questo caso l'articolo ha una funzione primaria biocida contro le zanzare e deve essere considerato come un biocida soggetto all'omologazione per l'immissione sul mercato.</p>
<p>3. <u>Azione</u> dei principi attivi utilizzati per trattare l'articolo</p>	<p>Se l'azione del principio attivo contenuto nell'articolo trattato è uguale a quello di un biocida esistente, è possibile che l'articolo abbia una funzione primaria biocida. Inoltre, l'azione del principio attivo deve corrispondere al tipo di prodotto del biocida omologato per l'articolo trattato.</p>	<p><i>Una pittura per legno è trattata con un principio attivo insetticida come la cipermetrina:</i>  quale articolo trattato, la pittura per legno dovrebbe contenere principi attivi che preservano la pellicola di pittura (TP7) dal deterioramento dovuto a muffe e alghe. La cipermetrina, un principio attivo utilizzato come insetticida che non corrisponde alle azioni descritte per i TP7 (effetto contro muffe e alghe) ed è autorizzata per i biocidi preservanti del legno (TP8). La pittura ha quindi una funzione primaria biocida e deve essere omologata come biocida preservante del legno.</p>
<p>4. <u>Visibilità delle diciture</u> riguardo alle proprietà biocide dell'articolo trattato</p>	<p>Se la dicitura relativa alla proprietà biocida è riportata sull'etichetta o nelle istruzioni per l'uso in modo evidente (es. in grassetto o caratteri grandi, oppure se la dicitura concernente l'efficacia del prodotto è esagerata), è possibile che il prodotto abbia una funzione primaria biocida. Inoltre, le indicazioni che riguardano la salute pubblica devono essere valutate in modo approfondito poiché hanno un impatto potenziale sulla stessa. Diciture simili devono essere considerate assieme a proprietà, funzioni e usi previsti dell'articolo trattato per distinguere un articolo trattato da un biocida.</p>	<p>1. <i>Spugna contenente un agente antimicrobico «altamente efficace contro i batteri»</i>  2. <i>Salviettine disinfettanti per le mani</i>  Nel caso 1) la qualificazione esagerata dell'efficacia dell'articolo lascia intendere che la spugna non serve solo per pulire ma che la sua funzione primaria biocida sia l'azione disinfettante. La spugna potrebbe quindi essere considerata un biocida. Nel caso 2), se la dicitura riguarda gli effetti pertinenti e benefici per la salute pubblica, si può ritenere che l'articolo è in realtà un biocida con funzione primaria disinfettante.</p>



<p>5. <u>Concentrazione</u> del o dei principi attivi dell'articolo trattato</p>	<p>Se la concentrazione è simile o superiore a quella che si potrebbe trovare in un biocida omologato, ci si può chiedere se tale concentrazione non sia troppo elevata rispetto al livello necessario per la funzione biocida dell'articolo. In questo caso l'articolo potrebbe essere in realtà un biocida.</p>	<p><i>Una colla acrilica trattata con un fungicida per il rivestimento di pavimenti contiene 0,3% dell'agente conservante 1,2-benzisotiazolo-3(2H)one (BIT).</i></p> <p>Per un agente conservante in una colla, la concentrazione di BIT pari a 0,3% è superiore alla concentrazione necessaria per conservare unicamente l'articolo. Oltre alla sua funzione adesiva, la concentrazione elevata del principio attivo può indicare che questa colla ha una funzione fungicida primaria e dovrebbe essere classificata come un biocida.</p>
--	---	--

### 3. Prodotti per il rivestimento di facciate (pitture, vernici, rivestimenti, ecc.)

Per prevenire il deterioramento di pitture, vernici o rivestimenti sulle facciate degli edifici dovuto al propagarsi di muffe o alghe, i fabbricanti di questi preparati possono aggiungerci intenzionalmente uno o più biocidi. In questo caso l'intenzione dei fabbricanti è di proteggere il preparato stesso durante la sua fase di impiego, quindi proteggere il preservante applicato sulla facciata dall'aggressione di alghe e muffe. La finalità principale di questi preparati è quindi il rivestimento estetico delle facciate; la loro funzione biocida corrisponde a una proprietà biocida supplementare che aumenta la durata di vita durante la fase di impiego dell'articolo. Pitture, vernici e rivestimenti per facciate che contengono biocidi sono considerati come articoli trattati e sono quindi soggetti ai requisiti di etichettatura di cui all'art. 31a OBioc.

I prodotti di rivestimento delle facciate che contengono biocidi sono di regola accompagnati da una scheda di dati di sicurezza (SDS) (art. 40 OBioc, art. 52 Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim, RS 813.11). La funzione del prodotto è indicata al punto 1.2 «Pertinenti usi identificati della miscela» della SDS in qualità di «pittura», «vernice» o «rivestimento». Inoltre, il o i principi attivi biocidi contenuti nel preparato devono essere indicati nella sezione 2 «Identificazione dei pericoli» e/o nella sezione 3 «Composizione/informazioni sugli ingredienti» della scheda di dati di sicurezza.

Va segnalato che non sempre i prodotti per il rivestimento di facciate contengono principi attivi biocidi. Tuttavia, se un prodotto per il rivestimento di facciate contiene principi attivi biocidi, bisogna procedere caso per caso basandosi sulla valutazione dei cinque criteri descritti nel capitolo 2 per stabilire se il prodotto in questione è un articolo trattato oppure un biocida. La valutazione basata sulla combinazione di cinque criteri viene ripresa qui sotto per i prodotti di rivestimento delle facciate.

#### 3.1 Principi attivi biocidi e con dicitura di prodotti per il rivestimento di facciate

In qualità di articoli trattati, i prodotti per il rivestimento di facciate possono contenere soltanto biocidi con principi attivi notificati o approvati per i TP7, fintantoché l'aggiunta di un biocida ha la funzione di proteggere il colore, la lacca o la pellicola da muffa o alghe. Secondo uno studio sulla quantità di biocidi contenuti nei preservanti<sup>14</sup> (2013) e secondo una breve analisi di determinati prodotti per il rivestimento

<sup>14</sup> Burkhardt, M., Dietschweiler, C. (2013). Mengenabschätzung von Bioziden in Schutzmitteln in der Schweiz. Bautenfarben und -putze (PA 7), Holz (PA 8), Mauerwerk (PA 10) und Antifouling (PA 21). Studio commissionato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Berna.

di facciate iscritti nel registro dei prodotti chimici,<sup>15</sup> i principi attivi notificati o approvati per i TP7 probabilmente più utilizzati per il rivestimento di facciate sono:

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ○ Carbendazim     | n. CAS 10605-21-7  |
| ○ Diclofluanide   | n. CAS 1085-98-9   |
| ○ DCOIT           | n. CAS 64359-81-5  |
| ○ Diuron          | n. CAS 330-54-1    |
| ○ IPBC            | n. CAS 55406-53-6  |
| ○ Isoproturone    | n. CAS 34123-59-6  |
| ○ OIT             | n. CAS 26530-20-1  |
| ○ Propiconazolo   | n. CAS 60207-90-1  |
| ○ Tebuconazolo    | n. CAS 107534-96-3 |
| ○ Terbutrina      | n. CAS 886-50-0    |
| ○ Tolilfluanide   | n. CAS 731-27-1    |
| ○ Zinco piritione | n. CAS 13463-41-7  |

L'utilizzo previsto e la proprietà biocida TP7 del preparato devono essere descritti su etichetta, scheda tecnica, istruzioni per l'uso o su qualsiasi altro materiale promozionale. La dicitura del preparato deve indicare che la «pellicola», il «film» o il «rivestimento» sono protetti da principi attivi TP7 in modo da indicare chiaramente che si tratta di un articolo trattato, altrimenti la dicitura dovrà essere corretta.

Qui sotto sono riportati alcuni **esempi corretti di diciture** che designano un'ulteriore proprietà biocida TP7 di un prodotto per il rivestimento di facciate. Questi prodotti per il rivestimento di facciate sono articoli trattati secondo le seguenti diciture:

- *«Una pittura [...] per uso esterno che contiene una soluzione alghicida/fungicida. La **pittura** non subisce l'aggressione di microrganismi. La soluzione alghicida integrata impedisce la formazione di alghe a lungo termine».*
- *«Intonaco per strato di finitura con silicato per uso esterno» e «additivi: [...], **strato di protezione dalle alghe**».*
- *«**Pittura con protezione preventiva** contro la formazione di alghe e funghi».*
- *«Una pittura per facciate che contiene un prodotto antialga [...] **maggiore preservazione del film protettivo**».*

Nota sul riquadro: il blu si riferisce agli articoli trattati.

Le seguenti **diciture** indicano una funzione primaria biocida per i prodotti per il rivestimento di facciate. Queste diciture per prodotti per il rivestimento di facciate come articoli trattati non sono corrette e pertanto devono essere modificate:

- *«Pittura efficace contro le alghe» oppure «strato protettivo per oggetti esposti all'aggressione delle alghe».* Queste diciture indicano che la pittura ha un effetto antialga per la facciata o l'oggetto su cui viene stesa. In questo caso la facciata o l'oggetto vengono considerati articoli trattati, mentre la pittura come un biocida. Affinché la pittura sia considerata un articolo trattato, occorre indicare che la pittura stessa è protetta contro le alghe.
- *«Una dispersione con effetto antialga e antimuffa».* Anche qui la dicitura indica che la dispersione ha un effetto antialga e antimuffa per la facciata su cui viene applicata. In questo caso la facciata è l'articolo trattato, mentre la dispersione un biocida.

Nota sul riquadro: il giallo si riferisce alle diciture scorrette degli articoli trattati

<sup>15</sup> Registro dei prodotti chimici: <https://www.rpc.admin.ch/rpc/public/index.xhtml?lang=it&winid=5944588>

Inoltre, bisogna prestare attenzione a non confondere i prodotti per il rivestimento di facciate considerati come articoli trattati con i biocidi che possono esservi contenuti. In questo modo, un prodotto aggiunto a un prodotto per il rivestimento di facciate verrà considerato come un biocida TP7 («preservante per pellicole») e sarà soggetto alla procedura di omologazione dei biocidi.

*Un prodotto contenente i principi attivi OIT, terbutrina e zinco piritione viene descritto nella sua scheda tecnica nel modo seguente: «Per proteggere pitture, rivestimenti e intonaci superficiali dalla proliferazione di muffe e alghe».*

Stando alla dicitura, questo biocida serve per essere aggiunto a un prodotto per il rivestimento di facciate. Viene chiaramente indicato che la sua funzione primaria biocida è di proteggere il rivestimento, pertanto deve essere autorizzato come biocida preservante per pellicole (TP7).

Nota sul riquadro: il verde si riferisce ai biocidi

### **3.2 Organismi bersaglio dei principi attivi contenuti nei prodotti per il rivestimento di facciate**

Gli organismi bersaglio dei principi attivi dipendono dall'azione (capitolo 3.3) e dall'uso previsto dei principi attivi (cap. 3.1). I principi attivi TP7 usati per i prodotti di rivestimento delle facciate agiscono contro diversi organismi bersaglio che potrebbero deteriorare il rivestimento delle facciate, come muffe (funghi) e alghe. Se sull'etichetta o nelle istruzioni per l'uso del prodotto per il rivestimento di facciate viene menzionato qualsiasi altro organismo bersaglio, è possibile che il preparato corrisponda in realtà a un biocida con una funzione primaria biocida diversa da quella di preservare lo strato protettivo di una facciata.

Bisogna prestare attenzione al fatto che diversi principi attivi notificati o approvati per i TP7 possono essere notificati o approvati anche per i preservanti del legno (TP8), per i disinfettanti e gli alghicidi (TP2) o per i preservanti per i materiali da costruzione (TP10). La dicitura sulle proprietà biocide dell'articolo deve consentire di distinguere a quale tipo di biocida si riferisce.

*Esempio: nel caso di una vernice per legno contenente i principi attivi diuron, OIT e IPBC, le sue proprietà biocide sono descritte come segue nella scheda tecnica: «grazie ai principi attivi biocidi lo strato di vernice è resistente contro muffe e alghe».*

Questa vernice per legno non è un biocida preservante del legno (TP8), anche se l'IPBC è un principio attivo approvato anche per i TP8. Si tratta in questo caso di un articolo trattato che contiene principi attivi, tutti notificati per i TP7. La dicitura indica che lo strato di vernice, e quindi l'articolo trattato stesso, è protetto da muffe e alghe grazie ai principi attivi contenuti.

Nota sul riquadro: il blu si riferisce agli articoli trattati

### **3.3 Azione dei principi attivi dei prodotti per il rivestimento di facciate**

I principi attivi TP7 possono agire in modo diverso (ossia con diversi «mode of actions») contro i microrganismi che danneggiano i rivestimenti delle facciate. Un principio attivo può agire in modo non specifico contro la proliferazione di muffe o alghe (ad es. azione sulla respirazione mitocondriale o inibizione della divisione cellulare) oppure su un parametro molto specifico della crescita dei funghi o delle alghe (ad es. azione sulla sintesi degli steroli necessari per la crescita dei funghi oppure azione sulla fotosintesi necessaria per la crescita delle alghe). La dicitura sull'azione biocida dell'articolo trattato deve quindi corrispondere all'azione del principio attivo contenuto in un prodotto per il rivestimento di facciate.

*Esempio: una pittura per l'esterno che contiene diuron viene venduta con la dicitura seguente: «Dispersione acrilica con film protettivo alghicida e fungicida».*

Il diuron è un algicida utilizzato per trattare pitture e rivestimenti che inibisce in modo specifico la fotosintesi necessaria per la crescita dei vegetali come le alghe. La dicitura sulla proprietà «fungicida» della dispersione è quindi errata e deve essere eliminata.

Nota sul riquadro: il giallo si riferisce alle diciture scorrette degli articoli trattati

Nella tabella 4 sono brevemente descritte le **azioni dei principi attivi** utilizzati per trattare i prodotti per il rivestimento di facciate:

**Tabella 4: azioni dei principi attivi**

Principi attivi TP7	Azione
Carbendazim	Biocida aspecifico che inibisce la divisione cellulare dei microrganismi.
Diclofluanide	Biocida aspecifico che inibisce numerosi processi metabolici necessari per lo sviluppo dei microrganismi.
DCOIT	Biocida aspecifico che inibisce numerosi processi metabolici necessari per lo sviluppo dei microrganismi.
Diuron	Erbicida sistemico (assorbito dalle radici della pianta nel suolo) che inibisce in modo specifico la fotosintesi necessaria per la crescita di piante e alghe.
IPBC	Biocida aspecifico che agisce principalmente contro i funghi e la cui azione principale è inibire la sintesi delle proteine mediante il suo gruppo iodato.
Isoproturone	Erbicida sistemico (assorbito dalle radici delle piante nel suolo) che inibisce in modo specifico la fotosintesi necessaria per la crescita di piante e alghe.
OIT	Biocida aspecifico che inibisce numerosi processi metabolici necessari per lo sviluppo dei microrganismi (principalmente i funghi).
Propiconazolo	Fungicida che inibisce in modo specifico la biosintesi dell'ergosterolo necessaria per la crescita dei funghi.
Tebuconazolo	Fungicida che inibisce in modo specifico la biosintesi dell'ergosterolo necessaria per la crescita dei funghi.
Terbutrina	Erbicida sistemico (assorbito dalle foglie e dalle radici delle piante) che inibisce in modo specifico la fotosintesi necessaria per la crescita di piante e alghe.
Tolifluanide	Biocida aspecifico che inibisce numerosi processi metabolici necessari per lo sviluppo dei microrganismi.
Zinco piritione	Biocida aspecifico che blocca l'approvvigionamento energetico per il metabolismo dei microrganismi bloccando quindi anche la loro crescita.

### 3. 4 Visibilità della dicitura di 'biocida' dei prodotti per il rivestimento di facciate

Le proprietà e funzioni algicide e/o fungicide dei prodotti di rivestimento delle facciate non devono essere presentate in modo eccessivo o abusivo sull'etichetta o su altri materiali promozionali dell'articolo.

*Esempio: sull'etichetta di una pittura si legge la seguente dicitura relativa alle sue proprietà biocide: «Pittura che contiene un fungicida molto efficace per combattere contro qualsiasi diffusione di muffa». In un caso simile, in cui le proprietà biocide sono chiaramente evidenziate, si può ritenere che l'intenzione del fabbricante sia di attribuire alla sua pittura una funzione primaria biocida e che quindi sia necessaria un'omologazione per biocidi. Inoltre, una dicitura simile può sottintendere che la pittura è efficace contro le muffe per l'oggetto su cui sarà stesa e non soltanto per proteggere il rivestimento*

delle facciate (cfr. cap. 3.1). Se l'intenzione del fabbricante non è di attribuire una funzione primaria biocida alla pittura, la dicitura deve essere modificata.

Nota sul riquadro: il giallo si riferisce alle diciture scorrette degli articoli trattati

### 3. 5 Concentrazione dei principi attivi nell'articolo trattato

Se la concentrazione di un principio attivo è simile o maggiore a quella di un biocida omologato, è possibile che l'articolo sia in realtà un biocida.

La maggior parte dei principi attivi utilizzati nei prodotti per il rivestimento di facciate non è ancora stata valutata e approvata per i TP7. Per il momento, quindi, non è possibile presentare le scale di concentrazione in cui questi principi attivi possono essere aggiunti nei prodotti per il rivestimento di facciate.

Tra i principi attivi usati nei prodotti per il rivestimento di facciate sono stati finora valutati e approvati quattro principi attivi (propiconazolo, tolifluanide, folpet e tebuconazolo). I rapporti di valutazione indicano che:

- la probabile concentrazione di propiconazolo che è permesso usare nei prodotti per il rivestimento di facciate si situa tra lo 0,1 e lo 0,3 per cento<sup>16</sup>;
- la probabile concentrazione di tolifluanide che è permesso usare nei prodotti per il rivestimento di facciate si situa tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento<sup>17</sup>;
- la probabile concentrazione di folpet che è permesso usare nei prodotti per il rivestimento di facciate è al massimo dello 0,2 per cento<sup>18</sup>;
- nel prodotto di riferimento pronto per l'uso la concentrazione di tebuconazolo è pari a circa 0,5 per cento<sup>19</sup>.

Alcuni principi attivi notificati ma non ancora valutati per i TP7 sono già stati valutati per i preservanti del legno (TP8). Questi rapporti di valutazione TP8 possono fornire un'idea della concentrazione del principio attivo che potrebbe essere utilizzata per i prodotti per il rivestimento di facciate.

*Esempio: una pittura contiene il principio attivo fungicida tolifluanide in una concentrazione di 0,8%. Secondo il rapporto di valutazione relativo al principio attivo tolifluanide per i TP8,<sup>20</sup> i preservanti del legno possono contenerne una concentrazione tra lo 0,3% e lo 0,8% al massimo. Questa pittura potrebbe quindi essere considerata come un biocida preservante del legno, a meno che il fabbricante non fornisca dati che dimostrino che il principio attivo protegge soltanto la pellicola e che una concentrazione simile è necessaria per proteggere l'articolo trattato stesso.*

Di seguito sono riportate alcune concentrazioni nei prodotti di riferimento citati nei rapporti di valutazione TP8 per i seguenti principi attivi:

- diclofluanide: 0,55%
- DCOIT: 0,25%
- IPBC: 0,7%

<sup>16</sup> Assesment report Propiconazole, Product type 7: [http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0048-07/0048-07\\_Assessment\\_Report.pdf](http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0048-07/0048-07_Assessment_Report.pdf)

<sup>17</sup> Assessment report Tolyfluanid, Product type 7: [http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0055-07/0055-07\\_Assessment\\_Report.pdf](http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0055-07/0055-07_Assessment_Report.pdf)

<sup>18</sup> Assessment report Folpet, Product type 7: [http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/1305-07/1305-07\\_Assessment\\_Report.pdf](http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/1305-07/1305-07_Assessment_Report.pdf)

<sup>19</sup> Assessment report Tebuconazole, Product type 7: [http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0051-07/0051-07\\_Assessment\\_report.pdf](http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0051-07/0051-07_Assessment_report.pdf)

<sup>20</sup> Assessment report Tolyfluanid, Product type 8: [http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0055http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0055-08/0055-08\\_Assessment\\_Report.pdf08/0055-08\\_Assessment\\_Report.pdf](http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0055http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/0055-08/0055-08_Assessment_Report.pdf08/0055-08_Assessment_Report.pdf)